



COMUNE DI GANDOSSO

PROVINCIA DI BERGAMO

PROPOSTA DI
PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE
DELLE SOCIETA' PARTECIPATE

(articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014)

Approvato con delibera di Giunta Municipale n. 17 del 31.01.2015

I – Introduzione generale

1. Premessa

Dopo il “*Piano Cottarelli*”, il documento dell’agosto 2014 con il quale l’allora commissario straordinario alla *spending review* auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l’avvio di un “*processo di razionalizzazione*” che possa produrre risultati già entro fine 2015.

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il “*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*”, gli enti locali devono avviare un “*processo di razionalizzazione*” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “*processo di razionalizzazione*”:

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

2. Piano operativo e rendicontazione

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l’esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell’amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (d.lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l’istituto dell’accesso civico.

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, entro il 31 marzo 2016, hanno l’onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione “*a consuntivo*” deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell’amministrazione interessata.

Come sopra precisato la legge di stabilità 2015 individua nel sindaco e negli altri organi di vertice dell’amministrazione, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.

E’ di tutta evidenza che l’organo deputato ad approvare tali documenti per gli enti locali è il consiglio comunale. Lo si evince dalla lettera e) del secondo comma dell’articolo 42 del TUEL che conferisce al consiglio competenza esclusiva in materia di “*partecipazione dell’ente locale a società di capitali*”.

Per osservare “*alla lettera*” il comma 612, che sembra voler coinvolgere anche la figura del sindaco nel processo decisionale, le deliberazioni consiliari di approvazione del piano operativo e della relazione potranno essere assunte “*su proposta*” proprio del sindaco.

3. Attuazione

Approvato il piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) *“per espressa previsione normativa”*, le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e *“non richiedono né l’abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria”*.

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l’applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

Riassumiamo i contenuti principali di tale disciplina:

(co. 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore.

La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo.

In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.

(co. 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l’incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un’informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.

(co. 566) Entro dieci giorni, l’ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell’ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.

(co. 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.

(co. 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell’azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall’entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L’esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all’IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente:

- le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta;
- le minusvalenze sono deducibili nell’esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l’alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall’entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell’esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

L’evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.

In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

4. Finalità istituzionali

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di “*costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società*”.

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

II – Le partecipazioni dell'ente

1. Le partecipazioni societarie

Il comune di Gandosso io partecipa al capitale delle seguenti società:

1. Servizi Comunali Spa con una quota del 2,38%;
2. Cogeme Spa con una quota del 0,009%;
3. UNIACQUE Spa con una quota del 0,13%;

Le partecipazioni societarie di cui sopra sono tutte oggetto del presente Piano non essendo le stesse quotate sui mercati regolamentati.

2. Altre partecipazioni e associazionismo

L'adesione alla Comunità Montana, essendo “*forme associative*” di cui al Capo V del Titolo II del d.lgs. 267/2000 (TUEL), non sono oggetto del presente Piano.

III – Il Piano operativo di razionalizzazione

1. Servizi Comunali Spa

Servizi Comunali S.p.A. è una società a capitale interamente pubblico detenuto da 56 enti soci: 55 comuni e una Comunità montana.

Nata nel 1997 con le modalità previste dall'art. 22 - comma 3°, lett. e) della legge 08.06.1990 n. 142, che individuava le forme di gestione dei servizi pubblici locali, oggi la società eroga servizi per 81 comuni, soci e non soci, raggruppando a diverso titolo 350.000 cittadini serviti. Con 4 sedi operative dislocate sul territorio lombardo Servizi Comunali copre un'area geografica che va dal Basso Sebino verso la valle Calepio, fino alla città di Bergamo per poi risalire le valli Seriana e Brembana e ridiscendere nella media e bassa pianura

Bergamasca. Alla società partecipano, inoltre, tre comuni della provincia di Milano e tre comuni della provincia di Brescia.

La Società propone gestisce numerosi servizi di pubblica utilità, quali:

- la raccolta, trasporto, smaltimento, recupero dei rifiuti solidi urbani differenziati e non;
- la gestione dei centri comunali di raccolta rifiuti ;
- la consulenza qualificata in campo ambientale sulle problematiche relative alle normative ed agli adempimenti amministrativi;
- la riscossione TARSU / TIA;
- l'informatizzazione di centri comunali di raccolta rifiuti, con gestione della trasformazione della tassa ed introduzione di diverse simulazioni tariffarie;
- l'informatizzazione uffici e reti di trasmissione dati;
- la gestione del ciclo idrico integrato;
- la gestione tributi locali;
- le campagne informative e di sensibilizzazione presso le scuole e con le diverse modalità di impiego dei media.

La Servizi Comunali è di proprietà del comune per la quota del 2,38%.

Il comune ha aderito alla società, costituitasi il 15 aprile 1997, con delibera di C.C. nr.32 del 29.09.1997.

Per il comune di Gandosso svolge il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi non pericolosi affidato con atto di Consiglio Comunale N° 32 del 29.09.1997.

E' intenzione dell'amministrazione mantenere la partecipazione, seppur minoritaria, nella società in quanto i servizi affidati rientrano a pieno titolo tra quelli necessari al perseguimento delle finalità istituzionali. Pur essendo la quota di partecipazione non rilevante, al fine di motivare la volontà dell'Amministrazione di mantenere la partecipazione societaria, si ritiene opportuno comunicare i seguenti dati:

Relazione tecnica inerente la partecipazione alla Società Servizi Comunali S.p.A.

Dati della partecipata e dei servizi affidati :

Denominazione: SERVIZI COMUNALI S.P.A.

Capitale sociale: 4783200

Codice CCIAA BG Partita IVA: 02546290160

Codice fiscale: 02546290160

Numero REA: 303200

Società in liquidazione: No

Società con socio unico: No

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento: No

Appartenenza a un gruppo: No

Capitale sociale interamente versato: Si

Sede VIA ROMA 54 24067 SARNICO BG

Settore di attività prevalente (ATECO): 381100

Data costituzione: 15/04/1997

Durata prevista fino al: 31/12/2050

Capitale sociale al 31/12/2014: euro 4.786.000,00

Numero dipendenti impiegati al 31/12/2014: 129

di cui

dirigenti: n. 1

amministrativi n. 18

operatori addetti ai servizi n. 109

Numero amministratori: n. 1 (Amministratore unico)

Collegio dei revisori: n. 1

Composizione societaria al 31/12/2014:

n. 61 Comuni ed enti pari al 100,00% del capitale sociale

Dati ultimi tre bilanci approvati (estratto dati conto economico e conto del patrimonio):

Stato patrimoniale al 31/12	2011	2012	2013
ATTIVO			
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0	0
B) Immobilizzazioni	3.222.366	5.247.720	5.781.155
C) Attivo circolante	18.073.732	16.503.281	15.180.215
D) Ratei e risconti	394.016	323.117	286.660
Totale Attivo	21.690.114	22.074.118	21.248.030
Passivo			
A) Patrimonio netto	9.081.463	7.432.961	8.620.942
B) Fondi per rischi e oneri	0	0	0
C) Trattamenti fine rapporto lavoro subordinato	936.709	1.051.653	1.195.469
D) Debiti	11.659.145	13.572.159	11.426.842
E) Ratei e risconti	12.797	17.345	4.777
Totale Passivo	21.690.114	22.074.118	21.248.030
Conto economico			
A) Valore della produzione	17.579.999	18.586.840	19.392.602
B) Costi della produzione	15.935.137	16.693.031	17.365.393
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	1.644.862	1.893.809	2.027.209
C) Proventi e oneri finanziari	-53.582	-38.593	-86.023
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0	0
E) Proventi e oneri straordinari	-186	191.238	2.142
Risultato prima delle imposte	1.591.094	2.046.454	1.943.328
Imposte sul reddito dell'esercizio	683.625	705.457	759.758
Utile (perdita) dell'esercizio	907.469	1.340.997	1.183.57

2. COGEME – servizi pubblici locali - SPA

La società Cogeme Spa è di proprietà del comune di Gandosso al 0,009%.

La Società è stata costituita il 28/07/1970 ed il comune vi ha aderito nel 1995.

Atteso che la COGEME spa ha per oggetto la fornitura di servizi pubblici locali e che svolge attività di produzione di beni e servizi di interesse generale necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali

dell'Ente e considerato altresì che fornisce un valido strumento operativo dei comuni associati per assicurare l'esercizio sovra comunale di funzioni strumentali.

E' intenzione dell'amministrazione mantenere la partecipazione

3. UNIACQUE SPA

La Uniacque Spa è di proprietà del comune per la quota del 0,13%.

Il comune ha aderito alla società, costituita il 20 marzo 2006, con delibera di C.C. nr.15 del 05.06.2006;

UNIACQUE Spa è una società totalmente pubblica costituita il 20 marzo 2006 per la gestione in house del servizio idrico integrato sulla base dell'affidamento effettuato dall'Autorità d'ambito della provincia di Bergamo per una durata di 30 anni a decorrere dal 1° gennaio 2007. Il contratto di servizio che disciplina i rapporti tra la società e l'Ato è stato sottoscritto l'1 agosto 2006 e successivamente integrato il 4 giugno 2007.

Il servizio idrico integrato (S.I.I.) riguarda, in particolare, l'insieme dei servizi di prelievo, trasporto ed erogazione dell'acqua all'utente, la gestione dei sistemi fognari e la depurazione delle acque reflue.

E' intenzione dell'amministrazione mantenere la partecipazione, seppur minoritaria, nella società, in quanto i servizi affidati rientrano a pieno titolo tra quelli necessari al perseguimento delle finalità istituzionali.

Per quanto riguarda il dettaglio dei bilanci, si rinvia alla documentazione rinvenibile sul sito della Società www.uniacqueservizioidricointegrato.it